



Partners associati:  
Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:  
Arveti D.ssa Nives  
Campostrini Rag. Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Scassa D.ssa Sara  
Sega D.ssa Barbara  
Barretta Dott. Stefano  
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email:  
[stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO  
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 006



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2022 n. 28

### INVESTIMENTI IN POLIZZE ASSICURATIVE E DEDUZIONE ACE

### ANNOTAZIONE SUI DDT SPETTANZA CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI

### NUOVO ADEMPIMENTO PER REGISTRAZIONE TITOLARI EFFETTIVI



## Polizze assicurative con natura di investimento da sterilizzare ai fini ACE

Nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate in materia di ACE con la **risposta a interpello n. 232** pubblicata il 28 aprile 2022 riguardante l’assimilazione agli investimenti in titoli e valori mobiliari delle somme versate in polizze assicurative (ad es. unit linked).

A giudizio della Agenzia delle Entrate, quindi, per i soggetti che non svolgono un’**attività finanziaria**, i versamenti in polizze assicurative con scadenza o valori di riscatto esposti alle fluttuazioni del mercato devono essere computati tra gli investimenti oggetto di sterilizzazione ai fini del calcolo dell’ACE e, per il 2021, della SUPERACE, con modalità particolari che Vi preghiamo di concordare con lo Studio.

Secondo l’**art. 1** comma 6-*bis* del DL 201/2011, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, infatti, la **variazione in aumento** del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Scopo della norma è quello di sottrarre dal beneficio ACE gli investimenti che non consistono in un reale incremento del capitale dell’impresa finalizzato alla attività “tipica”.

Per individuare i “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni”, secondo l’**art. 5** comma 3 del DM 3 agosto 2017 e la **Relazione** al DM, occorre far riferimento all’**art. 1** comma 1-*bis* del DLgs. 58/98 (TUF).

Tuttavia, la risposta dell’Agenzia chiarisce che, stante l’**evoluzione** del settore assicurativo e considerata la *ratio* dell’agevolazione, il rinvio del DM **3 agosto 2017** deve essere integrato dalla definizione di “prodotto di investimento assicurativo” contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. w-*bis*.3) del TUF.

Secondo la disposizione, sono tali i prodotti che presentano “una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle **fluttuazioni del mercato**”. Tali caratteristiche sono state riscontrate dall’Agenzia con riferimento a tali strumenti, i quali, di conseguenza, devono essere sterilizzati ai fini ACE.

## Per il bonus investimenti, dicitura anche nei DDT

*Non va invece riportata nel verbale di collaudo o di interconnessione dei beni*

L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 270 del 18 maggio 2022, ha sorprendentemente affermato che la **dicitura** richiesta in fattura per il bonus investimenti **va inserita anche nei DDT**, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione, **fornendo per la prima volta alcune indicazioni in relazione agli "altri documenti" richiamati dalla disposizione agevolativa.**

Nello specifico, l'**art. 1** comma 1062 della L. 178/2020 stabilisce che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture **e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere

**l'espresso riferimento a  
"beni agevolabili ai sensi dei commi da 1054 a 1058-ter  
Art. 1 della legge 178 del 2020".**

Con riferimento al caso oggetto di interpello, i **dubbi** riguardavano, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, la circostanza per cui "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter" dovesse essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.

L'Agenzia, nella risposta a interpello in esame, osserva che il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di **conservazione documentale** a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

**A tal scopo**, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'**art. 1** commi da 1054 a 1058-ter della L. 27 dicembre 2020 n. 178.

L'Agenzia delle Entrate rileva quindi che la **medesima funzione** è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene quali il "documento di trasporto", per i quali resta fermo il predetto obbligo.

Diversamente, nel presupposto che il "**verbale di collaudo** o di interconnessione" riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062.

Pare utile rilevare che, prima della risposta in esame, non risultavano specifici chiarimenti in relazione alla dicitura su **ulteriori documenti**, posto che nelle risposte a interpello nn. **438** e **439** del 2020 si faceva espresso riferimento soltanto alla fattura. Nemmeno la circolare n. **9/2021**, pur



richiamando le citate risposte e affrontando la questione della corretta dicitura, non ha fornito chiarimenti a riguardo.

Si osserva tuttavia che la fattispecie prevista nella risposta n. 439 era relativa all'assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla fattura e sul **contratto di locazione** finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate, nella citata risposta, ha affermato che "considerato che i documenti prodotti dall'impresa istante risultano privi del riferimento all'**articolo 1**, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate". Tale risposta sembrerebbe quindi considerare regolarizzabili anche gli altri documenti citati nell'istanza, quale il contratto di leasing.

In tal senso sembra esprimersi anche la risposta a interpello n. 270/2022, laddove, nella parte finale, afferma che "come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la **regolarizzazione** dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo".

**La regolarizzazione pare quindi ammessa anche con riguardo ai documenti in esame (prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria), ad esempio apponendo con "scritta indelebile" il riferimento normativo, come consentito per la fattura.**



## In Gazzetta Ufficiale le regole per il Registro dei titolari effettivi

### Fine della non reperibilità dei dati delle partecipazioni tramite fiduciarie?

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa, dopo un iter decisamente travagliato, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. **55**, che disciplina le modalità di comunicazione e accesso ai dati e alle informazioni relativi ai **titolari effettivi** di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Le comunicazioni di tali dati e informazioni in apposite sezioni del Registro delle imprese saranno effettuate **a partire da quando interverranno una serie di provvedimenti attuativi**. In particolare, si dovrà procedere entro sessanta giorni decorrenti dal momento in cui, intervenuti i suddetti provvedimenti attuativi, l'operatività del sistema sarà accertata con provvedimento del MISE da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Seguendo le medesime modalità saranno da comunicare eventuali **variazioni** di dati e informazioni entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Sempre seguendo le medesime modalità, inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Proprio con riguardo alle società di capitali, poi, si ricorda che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà **diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.

Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il **titolare effettivo** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di **rappresentanza legale**,



amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (**art. 20** del DLgs. 231/2007).

Come precisato dalle Linee Guida CNDCEC del **febbraio 2021**, le modalità di individuazione del titolare effettivo risultano **“scalari” e non “alternative”**.

Peraltro, di tali dati le singole società dovrebbero già essere in possesso in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'**art. 22** del DLgs. 231/2007 (previsione che, in caso di inerzia o rifiuto ingiustificato da parte del socio, avrebbe già dovuto comportare l'impossibilità di esercitare il diritto di voto).

L'**omessa comunicazione** delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro di cui all'**art. 2630** c.c.

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

L'**accesso ai dati** e alle informazioni sulla titolarità effettiva sarà regolamentato dai Decreti attuativi perché, allo stato attuale, tale accesso sembra consentito a talune autorità, al pubblico (???) e ai soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio (ad esempio, i dottori commercialisti).

L'accesso di tali ultimi soggetti è funzionale agli adempimenti prescritti per l'esecuzione dell'**adeguata verifica** della clientela e richiede un previo accreditamento attraverso apposito sistema reso disponibile dal gestore e comunicato al soggetto obbligato richiedente a mezzo PEC.

A tali fini il soggetto obbligato presenta alla Camera di commercio competente una autodichiarazione, resa ai sensi degli **artt. 46 e 47** del DPR 445/2000, in cui indicare, tra l'altro, l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Una volta ottenuto l'accreditamento, i soggetti obbligati potranno effettuare l'accesso per due anni decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo.

I soggetti obbligati sono anche tenuti a **segnalare** tempestivamente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione della sezione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Su questo argomento lo Studio aggiornerà le informazioni alle aziende clienti una volta usciti i regolamenti attuativi per porre in essere, correttamente e nei termini prescritti, i relativi adempimenti informativi

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*